



## *Ministero della Salute*

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA  
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO  
VETERINARIO  
*Ufficio VI – Benessere Animale*  
*Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*

Registro – classif:  
Allegati: 1

VIA FAX

**AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE  
REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
SERVIZI VETERINARI**

**E p.c.**

**AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E FORESTALI**

**AL COMANDO DEI CARABINIERI PER LA SANITA'**

**AL CORPO FORESTALE DELLO STATO**

**AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI**

**ALL'AGEA**

**AL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE SUL  
BENESSERE ANIMALE**

**ALLA FNOVI**

**ALL'ANMVI**

**AL SIV e MP**

**ALLA LAV**

**ALL'ENPA**

**ALLA LIDA**

**ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI**

**ALLA CONFAGRICOLTURA**

**ALLA CONF COLTIVATORI DIRETTI**

**ALLA CONF COOPERATIVE**

**ALLA CIA**

**ALL'AVITALIA**

**ALL'UNA**

**ALL'ANAVIT**

**ALL'API**

**ALL'AIAV**

**OGGETTO: Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA)**

Il PNBA, emanato in via sperimentale nell'anno 2008 ha consentito di raccogliere quantità considerevoli di dati e informazioni relativamente ai controlli effettuati negli allevamenti ai fini della verifica della corretta applicazione delle norme di benessere animale. Tali dati riguardano non solo gli allevamenti di vitelli, suini e galline ovaiole ma, come previsto dalla decisione n. 778/06, anche i controlli effettuati per le altre specie allevate che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 146/01 (attuazione della Direttiva 98/58/CE).

Tuttavia, sono state riscontrate criticità relativamente alle modalità di rendicontazione dalle quali è emersa la necessità di una semplificazione al fine di migliorare le attività di verifica, l'esecuzione dei controlli e rendere più omogenei e coerenti i dati raccolti nonché più uniformi i criteri ispettivi applicati sul territorio nazionale.

Si ritiene, pertanto, opportuno apportare modifiche al PNBA sia per quanto attiene le percentuali dei controlli che relativamente alle check list, con particolare riferimento a quelle utilizzate per l'esecuzione dei controlli negli allevamenti estensivi.

Come stabilito dal gruppo di lavoro "benessere animale" nella riunione del 12 marzo 2009 e riportato nel verbale della stessa, trasmesso a tutte le Regioni e Province Autonome, le percentuali minime di controlli da eseguire negli allevamenti a partire dall'anno 2009 sono quelle riportate nella tabella 1 ( Allegato 1 ).

La programmazione delle attività e la selezione degli allevamenti da sottoporre a controllo deve essere fatta sulla base della valutazione del rischio basata sui criteri già indicati nel Piano Nazionale Benessere Animale (nota prot. n.16031 del 04/08/2008) e sui risultati dei controlli eseguiti negli anni precedenti.

Al fine della valutazione del rischio si deve anche tener conto dell'acquisizione della formazione da parte degli allevatori in materia di benessere animale. Tale criterio di rischio assume maggior peso nei casi in cui la formazione è prescritta in modo esplicito dalla normativa vigente.

A tal proposito si precisa che il D.Lgs n 534 del 30 dicembre 1992, come modificato dal D.Lgs n.53 del 20 febbraio 2004, all'art 5-bis, comma 1 stabilisce che *"Qualsiasi persona che assuma, o comunque impieghi, personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato"*. Inoltre, la Direttiva 2007/43/CE, che deve essere attuata dagli Stati Membri entro il 30 giugno 2010, recante *"norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne"*, all'art 4, comma 1, specifica che *"gli Stati membri provvedono affinché i detentori di polli da carne ricevano una formazione sufficiente allo*

*svolgimento delle loro mansioni - omissis -*”; inoltre, al comma 2 dello stesso articolo la Direttiva precisa che *“i corsi di formazione di cui al paragrafo 1 sono incentrati sugli aspetti relativi al benessere e riguardano in particolare gli argomenti elencati nell’allegato IV”*.

Al fine di facilitare la formazione degli allevatori, che è parte integrante del PNBA, il Ministero della Salute ha finanziato e organizzato, in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere animale c/o l’IZS della Lombardia e dell’Emilia Romagna – sez. Brescia, un percorso formativo a cascata; in tal modo si è inteso ottenere l’omogeneità della formazione su tutto il territorio nazionale. La formazione degli allevatori deve pertanto rispondere alle indicazioni fornite da questo Ministero e deve essere impostata sulla base del materiale didattico predisposto dal suddetto Centro di Referenza Nazionale.

In considerazione dell’importanza della formazione ai fini della corretta gestione degli animali e del rispetto delle norme minime di benessere attraverso la loro adeguata conoscenza, si ritiene che gli allevamenti condotti da allevatori che hanno seguito e superato un corso di formazione conforme al modello organizzativo e didattico stabilito dal Ministero della Salute, siano da considerare a minor rischio per il benessere degli animali allevati e di ciò si deve tener conto nella programmazione dei controlli. Le Autorità Regionali che lo ritengono opportuno, possono richiedere all’Associazione Italiana Allevatori la password per l’accesso in sola visualizzazione al sito USTA ([www.usta.it](http://www.usta.it)) nel quale è riportato l’elenco degli allevatori formati sul territorio nazionale attraverso la modalità a cascata sopra indicata. Per quanto riguarda i controlli negli allevamenti allo stato brado/estensivi, per i quali le check-list allegate al PNBA risultano troppo complesse, si è ritenuto opportuno predisporre due modelli semplificati; il primo (allegato 2) per gli allevamenti di bovini con vitelli, il secondo (allegato 3) per la specie suina. Inoltre, si allega ad ogni buon fine, la check list per il controllo delle altre specie in allevamento (allegato 7).

In considerazione del fatto che i controlli sul benessere animale concorrono alla redazione del Piano Nazionale integrato (PNI), al fine dell’elaborazione della Relazione annuale si ritiene necessario modificare i termini per l’invio dei dati relativi ai controlli sul benessere animale effettuati negli allevamenti.

I Servizi Veterinari territorialmente competenti, pertanto, dovranno inviare il riepilogo dell’attività alle Regioni/Province autonome entro il **30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento**, sia in formato cartaceo che in formato elettronico.

Le Regioni e Province autonome, dopo aver aggregato i dati, dovranno inviare il **“riepilogo annuale”**, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, al competente ufficio del

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti – Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario entro il **28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento**.

Infine, dall'anno in corso si ritiene necessario inserire nel PNBA la programmazione minima dei controlli per la verifica dell'applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1/2005 “sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate” e dal D.Lgs n. 333 del 1° settembre 1998 “attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento”.

Nel PNBA sono, pertanto, inseriti i capitoli 2 “tutela del benessere degli animali durante il trasporto” e 3 “protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento”.

## **PARTE 2 – TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO**

### **1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- a) *Nota* del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali prot. 4192 del 05.03.2009 “ Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto – *Comunicazione dei provvedimenti sanzionatori*;
- b) *Decreto legislativo 25 luglio 2007, n 151* “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”;
- c) *Regolamento (CE) N. 1/2005* del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;
- d) *Accordo*, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente << Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi>>. (Provvedimento del 20 marzo 2008);
- e) *Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317* recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all' identificazione e alla registrazione degli animali;

### **2. OBIETTIVI**

Il Piano nazionale di controllo ufficiale sulla protezione degli animali durante il trasporto ha lo scopo di programmare e coordinare, attraverso criteri uniformi, le attività

mirate alla verifica della conformità della protezione degli animali durante il trasporto ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Tale piano ha anche l'obiettivo di garantire la disponibilità del flusso di informazioni dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, dagli UVAC e dai PIF alle Autorità centrali e conseguentemente alla Commissione europea.

Sulla base dei dati raccolti dai controlli minimi richiesti dal piano, le autorità competenti possono così disporre di un consolidato flusso di dati, necessario ad ottimizzare e rendere più efficiente le programmazioni stesse.

Ai fini di una razionale programmazione è opportuno considerare un'adeguata valutazione del rischio sulla base dei seguenti criteri :

- direttrici di trasporto per le quali in passato si è registrata un'elevata percentuale di irregolarità;
- irregolarità ripetute da parte di talune ditte di trasporto;
- incremento della movimentazione di determinate specie animali in alcuni periodi dell'anno, come ad esempio di agnelli in prossimità della Pasqua e del Natale;
- segnalazioni dai Punti di contatto di cui all'art. 24 del regolamento (CE) n. 1/2005;
- trasporto di specie animali per le quali il regolamento richiede particolari requisiti tecnici dei mezzi, come nel trasporto di equidi domestici su lunga distanza;
- trasporto di animali in situazioni climatiche avverse, come facilmente riscontrabili in inverno ed in estate.

### 3. PROGRAMMAZIONE DELL' ATTIVITA'

La programmazione minima dei controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n°1/2005 è la seguente:

#### **Trasporti superiori alle 8 ore (su lunga distanza):**

- controllo del 10% dei mezzi in arrivo al macello, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente. Il controllo dovrà essere di tipo documentale e dovrà riguardare i requisiti strutturali e l'idoneità degli animali;
- controllo del 5% delle partite di animali in arrivo nei posti di controllo, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente;

### **Trasporti inferiori alle 8 ore (breve viaggi)**

- controllo al macello del 2% delle partite di animali in arrivo, calcolato sul numero di trasporti effettuati nell'anno precedente.

I controlli non devono essere discriminatori e devono riguardare il maggior numero possibile di autotrasportatori anche nel caso di brevi viaggi.

#### **4. ISPEZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI**

L'attività di controllo espletata per l'esecuzione del piano deve essere sempre adeguatamente documentata e a tal fine può essere di valido ausilio l'utilizzo della *check list* pubblicata sul portale del Ministero della salute per uniformare le procedure di controllo. Tale *check list*, elaborata da un apposito gruppo di lavoro, è strutturata in una sezione generale riguardante la tipologia del trasporto e le figure responsabili dello stesso e una sezione specifica relativa ai principali requisiti previsti dal Regolamento (CE) 1/2005. Le autorità competenti hanno la facoltà di ampliare il livello di approfondimento delle singole sezioni a seconda delle esigenze territoriali.

Le ispezioni, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005, articolo 27, prf.1, non devono essere discriminatorie e devono essere effettuate sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti di accompagnamento. Tali ispezioni sono eseguite su una percentuale adeguata degli animali trasportati annualmente e possono essere condotte nel corso di controlli effettuati con altre finalità. In caso di violazioni accertate al Regolamento, la percentuale delle ispezioni deve essere aumentata

Si rappresenta, inoltre, che in caso di riscontro di irregolarità, i soggetti che accertano le violazioni redigono un verbale conforme al decreto legislativo 151/2007, allegato 5 e comunicano le irregolarità riscontrate secondo le procedure indicate nella nota ministeriale prot. 4192 del 05.03.2009.

#### **5. FLUSSO DEI DATI E RENDICONTAZIONE**

Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1/2005, articolo 27, prf. 2, inviano alla Commissione europea una relazione annuale sulle ispezioni effettuate nell'anno precedente, corredata di un'analisi delle principali irregolarità riscontrate e di un piano d'azione per porre rimedio a tali irregolarità.

A tal fine le Regioni e Province autonome, gli UVAC ed i PIF, dopo avere aggregato i dati, devono inviare la propria rendicontazione annuale, sia in formato cartaceo che in formato

elettronico, al competente Ufficio del Ministero della salute- Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti – Direzione generale della sanità veterinaria e del farmaco veterinario, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento anche tenendo conto del fatto che tali dati concorrono alla redazione del Piano Nazionale integrato (PNI).

La relazione annuale inviata alla Commissione europea sarà resa disponibile sul portale del Ministero della salute.

### **PARTE 3 – TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DURANTE L'ABBATTIMENTO AL MACELLO**

#### **1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- a) Decreto legislativo 1 settembre 1998, n.333, attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
- b) *Nota* del Ministero della salute prot. 44419 del 07.12.2006 “per il controllo della protezione in fase di macellazione”.

#### **2. OBIETTIVI**

La protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento è disciplinata a livello comunitario con la Direttiva 93/119//CE, attuata nell'ordinamento nazionale mediante il D.Lgs 1 settembre 1998, n 333. A seguito di audit effettuate su sul territorio nazionale si è constatato che tale normativa pur essendo risalente all'anno 1998, non è applicata in maniera omogenea per quanto riguarda i criteri e le modalità di esecuzione dei controlli sul benessere degli animali durante la macellazione, pertanto, al fine di creare un'uniformità, il Ministero della Salute ha emanato la nota prot. 44419 del 07.12.2006, che si ritiene parte integrante del PNBA, con la quale sono state fornite apposite check-list da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali degli impianti di macellazione e al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di benessere animale previsti dalla normativa vigente.

#### **3. ISPEZIONE E REGISTRAZIONE DEI DATI**

Per l'esecuzione dei controlli presso il macello sono state predisposte tre distinte check list, una relativa ai requisiti di carattere generale della struttura, degli impianti e delle attrezzature del macello ( allegato 4); e altre due, di cui una per il settore delle carni rosse (

allegato 5) e l'altra per il settore avicunicolo ( allegato 6), da utilizzare nel controllo durante la fase di macellazione

#### 4. PROGRAMMAZIONE DELL' ATTIVITA'

La check-list strutturale deve essere utilizzata almeno una volta l'anno, mentre le altre due verranno utilizzate ogni volta che l'ispettore si trovi a dover controllare la prima fase della macellazione al fine di valutare il rispetto del benessere animale.

Si precisa che la frequenza di utilizzo delle check-list, è subordinata ad un'attenta valutazione del rischio da parte delle Autorità sanitarie nelle singole realtà, fermo restando che il controllo strutturale non può avere frequenza inferiore ad un anno.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Gaetana Ferri

**Programmazione minima dei controlli su base annuale :**

<u>SPECIE</u>	<u>ALLEVAMENTI</u>	<u>%/ MINIMA ANNO</u>
VITELLI A CARNE BIANCA	Tutti	10%
SUINI	> 40 capi o > 6 scrofe	10%
OVAIOLE	Tutti	10%
BROILER	> 500 capi	10%
ALTRI BOVINI	> 50 capi	in totale 15% degli allevamenti delle specie considerate presenti sul territorio di competenza
STRUZZI	> 10 capi	
TACCHINI & ALTRI AVICOLI	> 250 capi	
CONIGLI	> 250 capi	
OVINI	> 50 capi	
CAPRINI	> 50 capi	
BUFALI	> 10 capi	
CAVALLI	> 10 capi	
ANIMALI DA PELLICCIA	Tutti	
PESCI	Tutti	